



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, *data protocollo*

**CISL/FP
CONFSAL/UNSA
FLP
CONFINTESA FP**

LORO SEDI

OGGETTO: CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022 -2024.

Per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la nota n. 12187 in data 13 febbraio u.s., con allegati, pervenuta dall'Ufficio I – Pianificazione e Politiche del Personale della Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile di questo Dipartimento, relativa all'oggetto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Zinno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data del protocollo

- Al Gabinetto del Ministro
- All'Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale
- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Molteni
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Ferro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Prisco
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
- All'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti
- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"
- Alla Struttura per la prevenzione antimafia
- Struttura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

SEDE

Oggetto: CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2022 – 2024.

In data 27 gennaio u.s. è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Centrali - triennio 2022/2024 dalle OO.SS. CISL FP, CONFSAI UNSA, FLP, CONFINTESA FP.

Al riguardo, si segnalano di seguito alcuni profili di interesse.

In particolare, con riferimento al **lavoro agile**, l'articolo 13 ha previsto che sia rimessa alla contrattazione integrativa l'individuazione delle fattispecie per le quali debba estendersi il numero di giornate rese in modalità agile.

1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Peraltro, l'articolo 14, comma 3-*bis*, ha stabilito che nelle giornate di *smart working* vada corrisposto il buono pasto, per la cui erogazione è fissato, come orario di lavoro convenzionale, il medesimo di quello previsto per la prestazione in presenza.

A tal proposito, è intervenuta l'ARAN, con parere CFC141b del 30 gennaio 2025, ove è stato chiarito che *“poiché il lavoro agile non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.*

Tale disciplina non modifica in alcun modo quella relativa alle condizioni e ai requisiti per l'erogazione dei buoni pasto tutt'ora vigenti. Pertanto, eventuali permessi orari fruiti nel corso della giornata in lavoro agile saranno scomputati dall'orario teorico al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione necessario per la maturazione del buono pasto”.

Il CCNL 2022-2024 ha, inoltre, introdotto la previsione, in via sperimentale e previo confronto sindacale, dell'**articolazione su 4 giorni** delle 36 ore settimanali di lavoro, ferma restando la garanzia dei livelli di servizio resi all'utenza. Detta articolazione comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annuali, nonché delle assenze giornaliere dal servizio.

Sono state introdotte, altresì, due ore annuali di **permesso per visite mediche** in favore dei lavoratori ultrasessantenni (art. 22, comma 1, bis CCNL 2019/2021) ed è stata estesa la disciplina applicata ai dipendenti che effettuano **terapia salvavita** ai casi in cui gli stessi si assentino per accesso ambulatoriale e convalescenza post-ricovero (art. 25, comma 1).

Quanto al **permesso per partecipare all'assemblea sindacale**, l'art. 10 ha previsto che le relative ore siano utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell'erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea.

Peraltro, il contratto è intervenuto a modificare la disciplina delle **ferie**, stabilendo, all'art. 21, comma 13, che l'Amministrazione pianifichi, entro il mese di aprile di ciascun anno, le ferie dei dipendenti, e monitori, nel corso dell'anno, l'effettiva fruizione delle stesse. Ove sussistano motivate esigenze di carattere personale (comma 11) o indifferibili esigenze di servizio (comma 12), le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione e, a tal fine, andranno ripianificate entro il mese di febbraio del predetto anno.

Quanto ai **termini di preavviso** relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'art. 28 stabilisce che essi decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della medesima risoluzione. Durante il periodo di preavviso è possibile fruire delle ferie.

Si segnala, poi, il comma 10 dell'art. 12, che prevede, per il dipendente vincitore di concorso che, dopo il **periodo di prova**, rientra nell'amministrazione di provenienza, il diritto all'assegnazione nella medesima sede, ove disponibile.



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE*

Da ultimo, nel fare riserva di ulteriori elementi, anche a seguito di contrattazione integrativa, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli **effetti** del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, mentre gli **istituti economici e normativi** a carattere vincolato e automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione (comma 3).

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza si chiede di voler trasmettere la presente a tutte le articolazioni, centrali e periferiche, della Polizia di Stato, ove presta servizio personale dell'amministrazione civile.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Bellantoni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data del protocollo

Ai Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la
Provincia di

BOLZANO

Al Commissario del Governo per la
Provincia di

TRENTO

Oggetto: CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2022 – 2024.

In data 27 gennaio u.s. è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Centrali - triennio 2022/2024 dalle OO.SS. CISL FP, CONFSA UNSA, FLP, CONFINTESA FP.

Al riguardo, si segnalano di seguito alcuni profili di interesse.

In particolare, con riferimento al **lavoro agile**, l'articolo 13 ha previsto che sia rimessa alla contrattazione integrativa l'individuazione delle fattispecie per le quali debba estendersi il numero di giornate rese in modalità agile.

Peraltro, l'articolo 14, comma 3-bis, ha stabilito che nelle giornate di *smart working* vada corrisposto il buono pasto, per la cui erogazione è fissato, come orario di lavoro convenzionale, il medesimo di quello previsto per la prestazione in presenza.

A tal proposito, è intervenuto l'ARAN, con parere CFC141b del 30 gennaio 2025, ove è stato chiarito che *“poiché il lavoro agile non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.*

Tale disciplina non modifica in alcun modo quella relativa alle condizioni e ai requisiti per l'erogazione dei buoni pasto tutt'ora vigenti. Pertanto, eventuali permessi orari fruiti nel corso della giornata in lavoro agile saranno scomputati dall'orario teorico al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione necessario per la maturazione del buono pasto”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Il CCNL 2022-2024 ha, inoltre, introdotto la previsione, in via sperimentale e previo confronto sindacale, dell'**articolazione su 4 giorni** delle 36 ore settimanali di lavoro, ferma restando la garanzia dei livelli di servizio resi all'utenza. Detta articolazione comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annuali, nonché delle assenze giornaliere dal servizio.

Sono state introdotte, altresì, due ore annuali di **permesso per visite mediche** in favore dei lavoratori ultrasessantenni (art. 22, comma 1, bis CCNL 2019/2021) ed è stata estesa la disciplina applicata ai dipendenti che effettuano **terapia salvavita** ai casi in cui gli stessi si assentino per accesso ambulatoriale e convalescenza post-ricovero (art. 25, comma 1).

Quanto al **permesso per partecipare all'assemblea sindacale**, l'art. 10 ha previsto che le relative ore siano utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell'erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea.

Peraltro, il contratto è intervenuto a modificare la disciplina delle **ferie**, stabilendo, all'art. 21, comma 13, che l'Amministrazione pianifichi, entro il mese di aprile di ciascun anno, le ferie dei dipendenti, e monitori, nel corso dell'anno, l'effettiva fruizione delle stesse. Ove sussistano motivate esigenze di carattere personale (comma 11) o indifferibili esigenze di servizio (comma 12), le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione e, a tal fine, andranno ripianificate entro il mese di febbraio del predetto anno.

Quanto ai **termini di preavviso** relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'art. 28 stabilisce che essi decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della medesima risoluzione. Durante il periodo di preavviso è possibile fruire delle ferie.

Si segnala, poi, il comma 10 dell'art. 12, che prevede, per il dipendente vincitore di concorso che, dopo il **periodo di prova**, rientra nell'amministrazione di provenienza, il diritto all'assegnazione nella medesima sede, ove disponibile.

Da ultimo, nel fare riserva di ulteriori elementi, anche a seguito di contrattazione integrativa, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli **effetti** del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, mentre gli **istituti economici e normativi** a carattere vincolato e automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione (comma 3).

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
Bellantoni